

REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2005

recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda l'inizio del periodo per determinati pagamenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettera q), e l'articolo 155,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del titolo IV, capo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori di latte possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari e di pagamenti supplementari. I pagamenti vengono effettuati, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, dello stesso regolamento, una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.
- (2) Nonostante gli aiuti diretti versati ai produttori, il ribasso dei prezzi sul mercato lattiero-caseario rischia di pregiudicare la liquidità delle aziende lattiere, dal momento che gli aiuti vengono erogati soltanto in determinate date fisse dell'anno. Per poter far fronte all'attuale situazione, vari Stati membri hanno chiesto alla Commissione di adottare misure urgenti atte a scongiurare tale rischio. L'anticipazione del periodo di erogazione degli aiuti diretti nel settore lattiero-caseario costituisce un provvedimento idoneo a questo scopo. Tuttavia, per ragioni di bilancio, l'inizio del periodo in questione non può essere fissato prima del 16 ottobre 2005.
- (3) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare dell'articolo 28, paragrafo 2, ha avuto altresì come conseguenza di posticipare, rispetto alla prassi precedente, la data a decorrere dalla quale possono essere effettuati taluni versamenti, segnatamente quelli relativi ai premi per pecora e per capra e ai pagamenti per le carni bovine. Per evitare che il rinvio delle date di pagamento

danneggi la situazione finanziaria delle aziende dedite all'allevamento di ovini e caprini e di vacche nutrici, diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di adottare misure transitorie. L'anticipazione al 1° novembre del periodo di erogazione dei premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 125 del medesimo regolamento costituisce un provvedimento idoneo a questo scopo.

- (4) In considerazione di quanto sopra, è necessario derogare, per il 2005, al periodo di pagamento di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione ai premi previsti al titolo IV, capi 7 e 11, e all'articolo 125 del medesimo regolamento.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2005 l'inizio del periodo di erogazione del premio ai prodotti lattiero-caseari e del pagamento supplementare di cui al titolo IV, capo 7, del succitato regolamento è fissato al 16 ottobre.

Articolo 2

In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2005 l'inizio del periodo di erogazione dei premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capo 11, del succitato regolamento e del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 125 dello stesso regolamento è fissato al 1° novembre.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).